

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 2347 in data 30-05-2016

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETÀ COGNE ACCIAI SPECIALI SPA, DI AOSTA, CON P.D. N. 6011 DEL 28 DICEMBRE 2012, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006, CONCERNENTI LA MODIFICA NON SOSTANZIALE PER INSTALLAZIONE NUOVO FORNO DI RISCALDO DA 80T COLLEGATO AL PUNTO DI EMISSIONE E70 E INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DEI PUNTI DI EMISSIONE NON RICOMPRESI IN ATTIVITÀ IPPC.

Il Dirigente della Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale";
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012, concernente il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, con provvedimento dirigenziale n. 4446 del 26 ottobre 2007 e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamata la nota della società Cogne Acciai Speciali S.p.A., prot. n. 101/16 in data 21/04/2016, ns. prot. n. 3572/TA in data 22/04/2016, che ha trasmesso la richiesta di modifica non sostanziale installazione nuovo forno di riscaldamento da 80T collegato al punto di emissione E70;
- richiamata la nota della società Cogne Acciai Speciali S.p.A., prot. n. 105/16 in data 21/04/2016, ns. prot. n. 3626/TA in data 27/04/2016, che ha trasmesso la richiesta di modifica non sostanziale

per l'inserimento dei punti di emissione E80 e E81 relativi ad attività non IPPC già esistenti non ricompresi nel provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012, concernente il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta;

- richiamato il parere espresso da ARPA Valle d'Aosta, con nota prot. n. 4930 in data 17/05/2016;
- rilevato che in data 13 maggio 2016, la Conferenza dei servizi ha espresso parere favorevole alle prescrizioni espresse da ARPA Valle d'Aosta;
- ritenuto, pertanto, di autorizzare le modifiche non sostanziali in oggetto;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 708 in data 15/05/2015 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a modificazione della DGR 578/2012 e successive integrazioni, a decorrere dal 1° giugno 2015;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1408 del 23/08/2013 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto, come confermato con DGR 708/2015;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30.12.2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DECIDE

1) di approvare la modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rinnovata con provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012 alla Società Cogne Acciai Speciali SpA di Aosta, concernente la modifica non sostanziale installazione nuovo forno di riscaldamento da 80T collegato al punto di emissione E70;

2) di approvare la modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rinnovata con provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012 alla Società Cogne Acciai Speciali SpA di Aosta, concernente l'inserimento dei punti di emissione E80 e E81;

3) di subordinare le presenti modifiche non sostanziali alle seguenti prescrizioni:

3.1) Valori limite di emissione

Dovranno essere osservate i valori limite di emissione riportati nella seguente Tabella 1:

Punto di emissione	Impianto/ Fase di processo	Sistema di abbattimento	Diametro camino (m)	Portata (Nm ³ /h) *	Sostanza inquinante	Limiti di emissione		Frequenza autocontrollo
						Concentrazione (mg/Nm ³)**	Flusso di massa (kg/h)	
E70	Forno Maerz da 80T	Nessuno	0,8	10000	NO _x (espressi come NO ₂)	1125 (rif. 3% O ₂)	11,25	Annuale
E80	Caldaia produzione vapore Ovest	Nessuno	1,2	4000	NO _x (espressi come NO ₂)	350 (rif. 3% O ₂)	1,40	Annuale
E81	Caldaia produzione vapore DECAFAST	Nessuno	0,5	1500	Impianto non soggetto ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 272 comma 1 del Dlgs 152/06 (impianto di combustione alimentato a metano di potenza inferiore a 3 MW)			

Note
* La misura della portata è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento indicativo e non costituisce un parametro di controllo in sede di verifica.
** Valori riferiti alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa

3.2) Metodi di misura

Per il controllo dei limiti di emissione devono essere adottati i metodi attualmente previsti dall'AIA rilasciata con PD 6011 del 28/12/2012.

3.3) Prescrizioni generali

Autocontrolli alle emissioni	<p>Le misure di autocontrollo degli inquinanti per i quali è previsto un limite di emissione devono essere eseguite nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti ai fini delle emissioni in atmosfera.</p> <p>Tali condizioni sono individuate nella fase di riscaldamento del ciclo termico complessivo caratterizzata dal valore più alto della rampa di riscaldamento in termini di °C/h.</p> <p>Gli autocontrolli da effettuare a seguito della messa a regime dell'impianto, previsti dall'art. 269 comma 5 del Dlgs 152/06, devono essere condotti effettuando due misurazioni in due giornate distinte comprese nei primi 10 giorni di esercizio dell'impianto a partire dalla data di messa a regime. Successivamente l'azienda deve condurre gli autocontrolli alle emissioni con la periodicità indicata nella tabella dei limiti di emissione.</p> <p>Nella relazione tecnica relativa agli autocontrolli devono essere indicati, per ognuno degli inquinanti misurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore di concentrazione riferito alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa; • il valore di portata di ogni singolo punto di emissione; • il regime di funzionamento dell'impianto.
Punti di emissione	<p>I punti di emissione devono essere dotati di idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 15259:2007. Laddove i requisiti della norma non fossero attuabili il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e comunque concordate con l'ARPA Valle d'Aosta.</p> <p>L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito a norma di sicurezza secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.</p> <p>Dalla postazione di prelievo deve essere facilmente raggiungibile una presa per l'alimentazione a rete della strumentazione utilizzata per le misure ed i prelievi.</p>

La messa in esercizio del nuovo forno di riscaldamento da 80T collegato al punto di emissione E70 dovrà essere comunicata almeno 15 giorni prima alla Struttura organizzativa pianificazione e valutazione ambientale, ARPA e Corpo Forestale della Valle d'Aosta mentre la messa a regime dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla data di messa in esercizio;

3.4) Attività da effettuarsi da parte dell'ente di controllo

Ai sensi del D. Lgs. 152/06, gli oneri dei controlli sulle attività IPPC sono a carico del Gestore.

Ai sensi dell'art. 269, comma 6, del d.lgs. 152/2006, l'autorità competente effettuerà un controllo di accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla messa a regime dell'impianto oggetto.

4) di stabilire che la Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale notifichi il presente provvedimento alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., alla Stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Amministrazione regionale;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE
- Andrea GARUTTI -

IL DIRIGENTE
- Luca FRANZOSO -

IL COMPILATORE

Andrea GARUTTI

LUCA FRANZOSO

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Piani dei conti Finanziario

IV livello:

V livello:

Codice creditore/debitore

Descrizione / Motivazione

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 31/05/2016 per quindici giorni consecutivi.